



SOMMARIO :

<i>Mobilitiamoci per difendere la sicurezza sul lavoro ed ostacolare le decisioni del Governo.</i>	1
<i>Vigilanza in edilizia: operazione "Cantieri sicuri" 2008.</i>	2
<i>Conversione in legge del Decreto Milleproroghe</i>	2
<i>La valutazione del rischio Stress lavoro-correlato</i>	3
<i>Sorveglianza sanitaria: uno strumento utile al Medico Competente.</i>	4
<i>Fondo speciale contro gli infortuni: definiti i criteri per la ripartizione.</i>	4
<i>Risorse pubbliche per diffondere la cultura della prevenzione</i>	5
<i>Vigilanza: istituito nel Veneto il coordinamento degli enti.</i>	6

Eventi, convegni e... **8**

Stampato in proprio in
Via L. Settembrini, 6 – Verona
www.cgilverona.it

045 . 8674669

MOBILITIAMOCI PER DIFENDERE LA SICUREZZA SUL LAVORO ED OSTACOLARE LE DECISIONI DEL GOVERNO

L'attuale Governo di fronte al continuo stillicidio di morti ed infortuni gravi sul lavoro, invece di migliorare le nuove norme prevenzionistiche emanate dal governo precedente, ha preso alcune decisioni che giudichiamo gravi e lesive per la salute e sicurezza di chi lavora:



- ha introdotto una serie di rinvii per la piena applicazione del Testo Unico (stress lavoro correlato, divieto per il medico competente aziendale di svolgere visite preassuntive, obbligo di comunicazione all'INAIL di incidenti sul lavoro);
- ha previsto il rinvio di un altro anno (maggio 2010) per l'entrata in vigore delle nuove norme del D.Lgs.81/08 nei porti ed in settori diffusi della Pubblica Amministrazione;
- sta per emanare un decreto correttivo del "Testo Unico" sulla salute e sicurezza nel lavoro.

Giudichiamo altrettanto grave la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpellato avanzato dalla Confcommercio teso a limitare il diritto del RLS, esplicitamente e chiaramente normato dal D.Lgs.81/08, di ricevere il Documento di Valutazione dei rischi. La risposta del Ministero è illegittima perché interviene a modificare con un semplice atto amministrativo, ben due Leggi dello Stato. La CGIL ha formalmente richiesto al Ministero del Lavoro di ritirare questo atto la cui nullità risulta evidente riservandosi naturalmente tutte le azioni ivi comprese quelle legali. E' stata inoltre sollecitata la Conferenza delle Regioni ad assumere iniziative conseguenti atteso che l'atto è stato redatto senza che sia stata nominata dallo stesso Ministero la prevista Commissione che prevede la partecipazione delle Regioni. Di fronte a questi palesi attacchi alle tutele dei lavoratori, che fanno seguito alle reiterate affermazioni del ministro del lavoro Sacconi di voler modificare radicalmente il Testo Unico sulla salute e sicurezza, alcune categorie sindacali dei lavoratori (portuali) hanno deciso unitariamente la mobilitazione generale con iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. Per contrastare questo chiaro disegno di smantellare pezzo dopo pezzo le tutele sanitarie ed infortunistiche conquistate dai lavoratori la CGIL ha deciso, nell'ambito delle iniziative in preparazione della manifestazione del 4 aprile 2009 di rafforzare la campagna di informazione e di iniziative sia nei luoghi di lavoro convocando per il 17 marzo 2009 a Roma l'assemblea nazionale dei RLS.

VIGILANZA IN EDILIZIA: OPERAZIONE CANTIERI SICURI 2008

L'«operazione cantieri sicuri», iniziata nel 2006 (V. RLS NEWS Dicembre 2006) sotto l'egida del Prefetto di Verona e condotta dagli organi di vigilanza SPISAL, INPS, INAIL, DPL, ARPAV e Polizia municipale è continuata con successo anche nel 2007 e nel 2008.

Ricordiamo che la vigilanza coordinata prevedeva il controllo in edilizia dei rischi di caduta dall'alto e negli scavi (seppellimento) nonché della regolarità del lavoro per il contrasto del lavoro in nero e del lavoro grigio. L'anno scorso inoltre l'attività svolta ha riguardato:

- il controllo dei cantieri non notificati qualora presentassero (a vista) condizioni di pericolo grave;
- il coinvolgimento del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per l'edilizia che è stato indicato nei verbali quale ente per gli interventi di assistenza gratuita alle imprese per risolvere le situazioni di rischio rilevate.



L'obiettivo prefissato di controllare 1.210 cantieri è stato quasi raggiunto (sono stati ispezionati 997 cantieri - 83%).

I verbali di prescrizione con contravvenzione emessi sono stati 587 mentre non è stato sequestrato nessun cantiere. Le sanzioni erogate per violazione delle norme di sicurezza del lavoro ammontano a 915 mila €.

Gli accertamenti relativi alla regolarità del lavoro hanno rilevato la presenza nei cantieri di 272 lavoratori irregolari e 46 lavoratori in nero.

Le imprese complessivamente, tra retribuzioni omesse all'INAIL e contributi evasi ad INAIL e INPS, hanno evaso circa 3 milioni di €. Le sanzioni amministrative, erogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro per illeciti omissivi inerenti la mancata costituzione del rapporto di lavoro (compresa la maxisanzione) ammontano a 503.531 €.

I risultati del modello di vigilanza nei cantieri edili sperimentato in questi anni permettono di asserire che vi è stato un incremento dei controlli sul territorio ed un recupero sia dei contributi evasi che degli standard di sicurezza minima e suggeriscono pertanto di proseguire il lavoro avviato, ampliandolo anche ad altri comparti lavorativi ad iniziare da quello dei servizi con particolare attenzione alle cooperative.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE

La Camera ha approvato definitivamente il Decreto-Legge 207/08 (c.d. "Milleproroghe")

Il testo approvato NON recepisce alcun emendamento peggiorativo su RLS e rinvio della valutazione dei rischi, oltre a quelli già noti (v. RLS NEWS Gennaio 2009). In pratica quindi ad oggi l'intero testo del D.Lgs. 81/2008 è vigente, tranne:

- 1) **valutazione dei rischi** (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);
- 2) **"data certa"** del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
- 3) **invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni** superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008);
- 4) **divieto delle visite mediche "preassuntive"** (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori";
- 5) **emanazione dei decreti sulle attività particolari** previsti dall'art. 3, comma 2 (Forze armate, carceri, ecc.), che sono stati posticipati di 24 mesi di tempo (anziché 12 mesi) ma per i quali continuano a valere i decreti già in vigore ed emanati ai sensi del D.Lgs. 626/94).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa che viene riferito più frequentemente dai lavoratori intervistati ed interessa quasi un lavoratore europeo su quattro. Dagli studi condotti finora in ambito europeo emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress.

Nel 2002 il costo economico dello stress legato all'attività lavorativa nell'UNIONE EUROPEA a 15 stati era di circa 20.000 milioni di Euro.

Inoltre si presume che il numero di persone che soffrono di stress legato all'attività lavorativa sia destinato ad aumentare.

In Italia la valutazione del rischio di stress lavoro correlato non viene ancora effettuata nella stragrande parte delle aziende vista la proroga concessa dal Governo fino al 16/05/09.

Ma come dovrebbe essere valutato tale rischio? Innanzitutto dovrebbe essere svolto un esame congiunto delle caratteristiche della domanda lavorativa da un lato e del contesto lavorativo e degli eventuali effetti del di-stress dall'altro.

Tale esame dovrebbe avvenire a due livelli di analisi:

- a) nelle manifestazioni del comportamento di persone "di-stressate" rintracciabili con varie evidenze nel sistema informativo aziendale (a esempio, assenze, ritardi, errori, omissioni, litigi ecc.);
- b) nel giudizio che le persone danno della propria esperienza lavorativa.

Il primo livello è quello proprio dell'indagine preliminare, basata su indicatori "oggettivi" e non sulle percezioni soggettive dei lavoratori.

Il secondo livello, al contrario, è quello dell'indagine psico-sociale che, attraverso l'impiego degli opportuni strumenti di ricerca quantitativa (questionari) e qualitativa (interviste, focus group, analisi dei contenuti di testi, resoconti e diari), cerca di accedere ai processi soggettivi di attribuzione di significato alle esperienze lavorative.

Altrimenti si concretizza un'idea delle cose da fare come se non fossero altro che una "fotografia" dell'esistente a un dato momento (antecedente una certa scadenza), trascurando il fatto che, proprio per la variabilità delle mediazioni soggettive tra cause antecedenti ed effetti, quella "fotografia" potrebbe diventare obsoleta il giorno dopo essere stata "scattata".

Quindi la valutazione deve seguire un processo conoscitivo e decisionale ideato, programmato ed avviato entro il 16 maggio 2009 e non dopo tale data come molti ancora pensano.

Solo in questo modo, sarà possibile mantenere nel tempo il monitoraggio del fenomeno e l'orientamento alle azioni di prevenzione e miglioramento/trasformazione organizzativa necessarie per prevenire lo stress lavoro correlato.

Dunque, questi mesi di proroga assegnati dal Governo per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato andrebbero usati per prepararsi a ideare, programmare e avviare un processo conoscitivo e decisionale in grado di condurre non a una istantanea valutazione dello stress ma a un continuo monitoraggio della domanda lavorativa che, per le sue caratteristiche di qualità, intensità e frequenza può rendere insufficienti le risorse individuali e sociali disponibili dei lavoratori.



SORVEGLIANZA SANITARIA : UNO STRUMENTO UTILE AL MEDICO COMPETENTE



L'art. 40 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente è obbligato a trasmettere ai servizi competenti per territorio (esclusivamente per via telematica), entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni, elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B.

Spetta poi alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere, a loro volta, all'ISPESL le informazioni aggregate ricevute dalle ULSS.

Lo SPISAL dell'ULSS 20 di Verona, sul proprio sito internet, mette a disposizione dei medici competenti lo schema per la raccolta di tali informazioni sanitarie, messo a punto dal gruppo di lavoro incaricato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni.

Lo schema predisposto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (un foglio di calcolo informatizzato) permette la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il documento informatizzato definisce quali dati devono essere comunicati dal medico competente ai servizi competenti ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.81/08. Lo schema, compilato in ogni sua parte, va trasmesso per e-mail al servizio SPISAL competente per territorio.

Riferimento: http://prevenzione.ulss20.verona.it/sorvsan_schedainfo.html

FONDO SPECIALE CONTRO GLI INFORTUNI: DEFINITI I CRITERI

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha definito i criteri per la ripartizione delle somme riscosse con le contravvenzioni che vengono assegnate a favore del fondo speciale contro gli infortuni per le finalità di cui all'articolo 197, lettera c) del D.P.R. 1124/65 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le risorse economiche stanziare dovranno essere utilizzate:

- nella misura del 30% per contribuire alla realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale (con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di concessione ed erogazione dei contributi);
- nella misura del 70% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di «campagne informative» nei settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 (con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalità per il finanziamento delle campagne medesime).



Riferimento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, D.M. 2 dicembre 2008

RISORSE PUBBLICHE PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE



La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di diffondere la cultura della prevenzione e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, ha definito le priorità per il finanziamento delle risorse di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008.

La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle Regioni o delle Province autonome viene effettuata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per

migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le regioni e province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorità:

- target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;
- settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
- mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.

Le risorse destinate alle Regioni o alle Province Autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:

- a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) lavoratori stranieri;
- c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
- e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.



Riferimento: Conferenza Stato - Regioni, Accordo 20 novembre 2008

VIGILANZA: ISTITUITO NEL VENETO IL COORDINAMENTO DEGLI ENTI

Atteso da parecchi mesi, in quanto previsto da diverse norme nazionali (L.123/07 – DPCM 21/12/07 e art.7 D.Lgs.81/08) finalmente anche il Veneto ha il suo Coordinamento Regionale della Vigilanza (CRC).

La Giunta regionale del Veneto ha infatti deliberato la costituzione dell'organismo che ha il ruolo di raccordo tra enti istituzionali deputati alla vigilanza sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il **Comitato Regionale di Coordinamento** è composto da:

- presidente della Giunta Regionale del Veneto (o un suo delegato) che assume le funzioni di presidente del Comitato;
- assessore regionale per le politiche sanitarie;
- assessore regionale per la formazione professionale;
- assessore regionale per le politiche del lavoro;
- assessore regionale per le attività produttive (industria, commercio, artigianato);
- assessore regionale per le politiche dell'agricoltura
- assessore regionale dei lavori pubblici;
- sette responsabili degli SPISAL (uno per ogni provincia)
- direttore generale dell'ARPAV;
- direttore della direzione regionale del lavoro e della previdenza sociale;
- rappresentante delle direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
- direttore regionale dell'INAIL;
- direttore regionale INPS;
- capo dell'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione Veneto;
- rappresentante dell'Unione Province Italiane – sezione Veneto;
- responsabile dell'IPSEMA;
- responsabile dell'Ufficio di Sanità marittima ed aerea del Ministero della Sanità;
- responsabile delle autorità marittime portuali;
- responsabile delle autorità aeroportuali;
- quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- rappresentante dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Sono state inoltre individuate **le funzioni che il Comitato Regionale di Coordinamento** dovrà svolgere:

- SVILUPPARE i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
- SVOLGERE funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza;
- PROMUOVERE l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il coordinamento tra le diverse istituzioni e proponendo alle amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;
- INDIVIDUARE azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proprie piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni amministrazione è titolare;
- PROVEDERE alla raccolta ed all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;

- VALORIZZARE gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- REALIZZARE le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato Regionale di Coordinamento, in linea con il Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) ex art.8 D.Lgs.81/08;
- ASSICURARE a livello regionale le funzioni di collegamento con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art.5 D.Lgs.81/08) nonché con la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 6 D.Lgs.81/08).

Oltre al C.R.C. è prevista l'istituzione di sette **Organismi Provinciali di Coordinamento** (O.P.C.) composti da:

- responsabili degli SPISAL delle AULSS della Provincia;
- direttore della Direzione Provinciale del lavoro;
- responsabile della sede periferica dell'INAIL;
- comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL nelle province in cui esiste;
- responsabile del Dipartimento provinciale dell'INPS nelle province in cui esiste.

Questi Organismi Provinciali di Coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani definiti dal C.R.C.:

- PREDISPORRE i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
- GARANTIRE azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti sul territorio;
- FORNIRE risposte alle istanze provenienti dal territorio per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge in tema di salute e sicurezza;
- COSTITUIRE momenti di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale .

Riferimento: D.G.R. del Veneto n.4182 del 30/12/2008

EVENTI: CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CORSI, ECC.			
ROMA	<i>Stress lavoro correlato.</i>	INFORMA	2.3.2009
BOLOGNA	<i>Prevenire: i professionisti della prevenzione si raccontano.</i>	AULS di Bologna	4.3.2009
MESTRE	<i>Il nuovo T.U. e la evoluzione della prevenzione incendi.</i>	Vegaengineering	12.3.2009
ROMA	<i>Assemblea nazionale dei RLS.</i>	CGIL	17.3.2009
PARMA	<i>La sicurezza nella progettazione, nella costruzione e nell'installazione delle macchine e degli impianti. Le novità introdotte dalla nuova direttiva macchine.</i>	AIAS	20.3.2009

Ulteriore materiale informativo in materia di salute e sicurezza e' reperibile sul sito della CGIL di VERONA:

<http://www.cgilverona.it/pagina.php?short=&Av=62&Bv=&active=Av&cat=62>